

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON CONFRONTO COMPARATIVO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO SCOLASTICO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI). CODICE CUP I25H20000170005. REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-SANITARI, MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI. CODICE CIG 9188903AA1. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO.

**DEL 15 APRILE 2022
IL DIRETTORE
CARLO DOTT. ZANONI**

PREMESSO CHE

- con atto n. 42 del 1.04.2020 veniva approvata la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Gorgonzola recante "Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per le attività necessarie alla suddivisione degli spazi degli Istituti Accademia Formativa Martesana Gorgonzola e scuola secondaria 1° grado Leonardo da Vinci ed indirizzi sulle fasi di intervento", riguardante il progetto redatto dall'Arch. Alessandro Trevisan dello Studio "Piani e Progetti Architetti" di Milano, documento con il quale si eseguiva la ricognizione del processo di edificazione e sviluppo dell'area del polo scolastico in oggetto, prefigurando e stimando ipotesi di ampliamento della sede di Accademia Formativa Martesana Gorgonzola (AFMG), collocate e sviluppate nella posizione settentrionale dell'area in contiguità con i corpi di fabbrica già assegnati ed in uso alla stessa;
- con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Gorgonzola n. 88 del 29.06.2020 avente ad oggetto "Attività necessarie alla suddivisione degli spazi degli istituti Accademia Formativa Martesana Gorgonzola e Scuola Secondaria 1° grado "Leonardo da Vinci" e rettifica parziale indirizzi sulle fasi di intervento" si provvedeva, tra le altre cose, a rettificare la deliberazione di G.C. n. 42/2020, con particolare riferimento alla costruzione di una nuova struttura finalizzata ad accogliere le attività di AFMG, stabilendo che la stessa avrebbe dovuto avere carattere definitivo ed essere collocata sul lato nord dell'area scolastica, in coerenza con le previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica già approvato;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Gorgonzola n. 57 del 28.06.2021 recante "Rilascio fidejussione a garanzia di mutuo da contrarsi tra Accademia Formativa Martesana – Città di Gorgonzola e Banco BPM S.P.A. per realizzazione dell'intervento di ampliamento unità a destinazione d'uso scolastico sita in piazza Giovanni XXIII, 6/12 a Gorgonzola" è stata concessa fidejussione solidale, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000, a favore di Banco BPM S.p.A. e nell'interesse di Accademia Formativa Martesana – Città di Gorgonzola, a garanzia del mutuo di € 2.000.000,00 per il finanziamento parziale delle opere;
- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Gorgonzola n. 103 del 30.06.2021 si è deliberato di approvare ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett c) del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opera pubblica assistita da validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo ed esecutivo delle "**Opere di ampliamento edificio in piazza Giovanni XXIII, 12 per attività scuola professionale Accademia Formativa Martesana Gorgonzola**", composto dagli elaborati descritti in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e riportati;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Gorgonzola n. 103 del 30.06.2021 **l'Accademia Formativa Martesana Gorgonzola** è stata autorizzata, nel ruolo di Stazione Appaltante, a dare attuazione alla realizzazione dell'opera, secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, con gli adempimenti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. posti in capo al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) **dott. Carlo Zanoni**, per le fasi di affidamento, esecuzione e collaudo, nonché secondo le prescrizioni indicate nei pareri, atti e verbali emessi;

PRESO ATTO CHE:

- **l'appalto delle sole opere edili aveva per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di opere civili (edili e strutturali)** relativi all'ampliamento dell'Accademia Formativa Martesana Gorgonzola, e in particolare della costruzione del nuovo corpo di fabbrica e di tutte le opere esterne ad esso collegato;
- l'importo complessivo dei lavori edili ed oneri per la sicurezza compresi nell'appalto ammontava a un totale di € **2.287.739,60** (IVA esclusa) di cui:

€ 2.182.690,01	IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO
€ 105.049,59	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
2.287.739,60	TOTALE

PRESO ATTO CHE le opere che devono essere realizzate sono le seguenti:

- **AMPLIAMENTO** della superficie scolastica con la realizzazione di un nuovo edificio in parte prefabbricato e in parte realizzato in opera, che ospiterà 20 nuove aule da destinare a scuola professionale e diversi laboratori;
- **SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI** in prossimità del nuovo edificio con demolizione della pista di atletica esistente, realizzazione di un muro di contenimento a delimitazione del cortile posto a livello seminterrato;
- **APERTURA DI NUOVI ACCESSI** carrabile e pedonale lungo il lato nord del lotto, a servizio del nuovo edificio dell'accademia, che daranno su una strada di nuova realizzazione in previsione;
- **SPOSTAMENTO** della centrale termica esistente e ampliamento degli impianti, a integrazione delle aree attualmente servite.

OPERE EDILI

- Demolizioni, rimozioni e smaltimento a discarica di pareti in c.a. e solai esistenti, modifica di pannelli prefabbricati in c.a. per formazione di vani porta
- Realizzazione di parete esterna in blocchi di laterizio porizzato termoisolante
- Realizzazione di isolamento a cappotto esterno compresa rasatura in pasta colorata
- Rivestimento di facciata mediante pannelli metallici fissati a sottostruttura per il corpo centrale e la centrale termica
- Installazione di lattonerie (gronde, pluviali, scossaline)
- Realizzazione di nuove partizioni interne e contropareti in cartongesso, anche con caratteristiche EI (30-60-90).
- Realizzazione di nuovi serramenti interni: porte con telaio in alluminio, tamponatura con pannello in legno rivestita sulle due facce in laminato plastico; porte tagliafuoco EI60/120, porte multiuso in lamiera d'acciaio zincata; pareti vetrate interne; visive con passacarte. Dove specificato le porte sono dotate di maniglione antipánico.
- Realizzazione di nuovi serramenti esterni: finestre e porte finestre a taglio termico in PVC e alluminio, finestre tipo facciata continua; apertura a battente, vasistas e/o scorrevole; lucernari apribili o fissi
- Stratigrafie orizzontali non strutturali. In particolare:
 - ✓ Isolamento piano interrato mediante pannello isolante
 - ✓ Pavimentazione sopraelevata posata su massetto a secco
 - ✓ Pavimentazione bagni su massetto gettato
 - ✓ Isolamento termico copertura e soprastante guaine impermeabili con finitura ardesiata
 - ✓ Pacchetto di copertura per il corpo centrale costituito da massetto di pendenza, isolamento termico copertura e soprastante guaine impermeabili con finitura ardesiata
- Torrini a protezione dell'uscita canali e impianti in copertura costituiti da:
 - Chiusura orizzontale con pannelli sandwich
 - Griglie di ventilazione con alette antipoggia
 - Pannelli di chiusura verticali
 - Realizzazione di finiture interne.

In particolare:

- Pavimentazione sopraelevata con finitura in quadrotti di pvc dim. 60x60 cm
- Pavimentazione e rivestimento bagni in piastrelle di gres porcellanato
- Pavimentazione industriale in calcestruzzo
- Rivestimento scale in gres porcellanato
- Sgusce e zoccolini
- Controsoffitti a quadrotti di cartongesso fonoassorbente con struttura a T a vista per aule e laboratori.
- Controsoffitto in lastre di cartongesso per ambienti umidi nei bagni.
- E' prevista la tinteggiatura di tutti gli ambienti con smalto acrilico all'acqua.
- Le finestre saranno opportunamente ed adeguatamente oscurate mediante tende avvolgibili a movimentazione manuale.
- Realizzazione di sistemazioni delle aree esterne. In particolare:
 - Pavimentazione esterna in autobloccanti, piastrelle di gres porcellanato sp. 2 cm, pavimentazione bituminosa (marciapiede)
 - Trapianto di alberi esistenti e piantumazione di nuovi esemplari
 - Semina e formazione di tappeto erboso
 - Realizzazione di parapetto su muro contro-terra
 - Rampe pedonali e carrabili con finitura in calcestruzzo a lisca di pesce
 - Installazione di ascensore interno a vano scala in c.a.

Realizzazione di opere da fabbro quali:

- Parapetti
- Corrimano
- Griglie pedonabili di aerazione
- Griglie verticali di aerazione

- Scala marinara
- Installazione di linea vita.

OPERE STRUTTURALI

- Scavi di sbancamento per formazione di trincee drenanti e fondazioni
- Fondazioni in c.a. e muri contro-terra piano interrato
- Vespaio aerato piano interrato
- Strutture in travi e pilastri prefabbricati in c.a.
- Solai strutturali in tegoli TT prefabbricati in c.a.
- Corpo edilizio centrale con strutture in c.a. gettato in opera
- Pilastri per struttura corpo centrale in acciaio
- Elementi in carpenteria metallica (scale di emergenza)
- Trincee drenanti interrate in c.a. gettato in opera e solaio in lamiera grecata

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto **Dott. Carlo Zanoni**, Direttore generale;

RICHIAMATA la Determinazione del **09 aprile 2021** con la quale l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola ha disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO SCOLASTICO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI). ESECUZIONE OPERE EDILI;

PRESO ATTO CHE la procedura negoziata con confronto comparativo ai sensi art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito in legge l'11 settembre 2020 n. 120, modificato dalla Legge 108/2021 è stata espletata tramite la piattaforma telematica **ASMEL** e sono stati invitati gli operatori economici che il RUP Dott. Arch. Carlo Zanoni in osservanza delle *Linee Guida n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016)*, aggiornate al Correttivo D.lgs. 56/2017, con Deliberazione dell'A.N.AC. n. **206/2018** (pubblicate in GURI n. 69 del 23/03/2018 e in vigore dal **06/04/2018**) e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., pubblicate in GURI n. 183 del 06.08.2019, **ha individuato a conclusione di due manifestazioni di interesse;**

VISTO che la procedura di gara **ID 2916** mediante piattaforma telematica **ASMEL** prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte il giorno **31/08/2021** alle **ore 15:00**;

PRESO ATTO CHE il miglior offerente e primo in graduatoria, risultava essere l'impresa **FATO LOGISTIC EQUIPMENTS S.P.A** con sede legale in Milano 20124, VIA SCARLATTI DOMENICO N. 30, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03140770615, IN AVVALIMENTO con la società ausiliaria **CONSORZIO STABILE POLICOST SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.** con sede legale in PIAZZA DEL POPOLO 18, ROMA (RM) 00187, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 09099701006, che ha offerto il primo ribasso non anomalo del 18,964 %.

PRESO ATTO CHE con Determinazione 4 del 13.09.2021 si è aggiudicato definitivamente alla impresa **FATO LOGISTIC EQUIPMENTS S.P.A** con sede legale in Milano, cap. 20124, VIA SCARLATTI DOMENICO N. 30 **CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03140770615**, IN AVVALIMENTO con la società ausiliaria **CONSORZIO STABILE POLICOST SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.** con sede legale in PIAZZA DEL POPOLO 18, ROMA (RM), cap. 00187, **CODICE FISCALE E PARTITA IVA 09099701006**, **l'appalto a corpo dei lavori** denominato "**LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO SCOLASTICO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI). CODICE CUP I25H20000170005. ESECUZIONE OPERE EDILI. CODICE CIG 87085212DF**" per l'importo di contratto di Euro **1.873.814,27** di seguito dettagliato:

importo lordo del lavoro (escluso oneri sicurezza)	ribasso	importo netto	oneri sicurezza	importo contratto
€ 2.182.690,01	18,964%	€ 1.768.764,68	€ 105.049,59	€ 1.873.814,27

PRESO ATTO CHE in data **29 ottobre 2021** con Rep. n. **13** del Comune di Gorgonzola è stato sottoscritto il contratto d'appalto con atto pubblico in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, con l'impresa **FATO LOGISTIC EQUIPMENTS S.P.A** con sede legale in Milano 20124, VIA SCARLATTI DOMENICO N. 30, **CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03140770615**, IN AVVALIMENTO con la società ausiliaria **CONSORZIO STABILE POLICOST SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.**, con sede legale in PIAZZA DEL POPOLO 18, ROMA (RM), cap. 00187, **CODICE FISCALE E PARTITA IVA 09099701006** dell'importo di Euro **1.873.814,27**;

PRESO ATTO CHE occorre procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori concernenti le seguenti opere:

IMPIANTI MECCANICI

- Impianto di climatizzazione e ventilazione meccanica
- Impianto idrico-sanitario compreso sistema di drenaggio mediante trincee, secondo prescrizioni del progetto di invarianza idraulica
- Impianto antincendio
- Impianto di scarico acque nere comprese pompe di rilancio, fino all'immissione nel collettore esistente
- Collettori solari in copertura

IMPIANTI ELETTRICI

- Distribuzione principale
- Impianti forza motrice
- Impianto di illuminazione
- Impianti speciali e antincendio
- Impianto fotovoltaico

RILEVATO CHE sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/16, i costi da imputarsi a manodopera sono individuati pari a € 164.299,72, di cui € 84.848,14 relativi agli impianti idrici e meccanici e € 79.451,58 relativi agli impianti elettrici, con le seguenti categorie:

CATEGORIE DEI LAVORI

Lavori	Categoria		Euro	Classifica	% appalto	% subappalto	Avvalimento
IMPIANTI TECNOLOGICI Idrico sanitario	Non scorporabile	OS3	€ 67.659,30	I	8,56%	100%	no
IMPIANTI TECNOLOGICI Riscaldamento / condizionamento	Prevalente	OS28	€ 370.496,20	II	46,90%	MAX 50% del TOTALE	si
IMPIANTI TECNOLOGICI Impianti elettrici	Scorporabile	OS30	€ 351.821,27	II	44,54%	100%	no
TOTALE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO			€ 789.976,77		100,00%		

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale: "2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

DATO ATTO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dispongono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATE le Linee guida n. 3 di A.N.A.C, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

PRESO ATTO CHE dal 18 ottobre 2018 è scattato l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di invio in modalità telematica delle comunicazioni e delle informazioni nell'ambito delle procedure previste dal codice degli appalti. L'obbligo non riguarda più dunque solo l'invio del documento di gara unico europeo (DGUE), ma anche l'attestazione dei requisiti per l'accesso alle procedure, le richieste di partecipazione, le comunicazioni tra imprese e stazioni appaltanti e le offerte degli operatori economici;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" pubblicato in GURI n. 228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrato in vigore il 15 settembre 2020 e modificato dalla legge 29 luglio 2021 n. 108:

"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le

ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla Stazione Appaltante e opera di diritto.

(termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021)

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la Stazione Appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

CONSIDERATA la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per il ricorso, con riferimento all'affidamento in oggetto, alla procedura negoziata come disciplinata dal richiamato art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. *Decreto Semplificazioni*), come modificato con Decreto Legge 77/2021 (c.d. *Decreto Semplificazioni bis*) convertito con Legge 108/2021, in quanto l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'affidamento è compreso negli importi previsti dal citato art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e successivamente modificato con Decreto Legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021;

RILEVATO che il Direttore Generale e Responsabile del Procedimento ritiene di ricorrere alla procedura negoziata con confronto comparativo ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 come modificato dalla legge 108/2021, da espletare tramite la piattaforma telematica Asmel;

ATTESO CHE:

- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara (offerta % ribasso su prezzi unitari);

- si **procederà all'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120;
- la Stazione Appaltante **potrà procedere all'aggiudicazione** anche in presenza di una sola offerta valida; al contempo, essa si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO:

- di poter individuare gli **operatori economici** da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione e concorrenza e sulla base della giusta qualificazione;
- il numero di almeno **5 imprese** (da invitare tramite la **Piattaforma ASMEL**) confacente alle esigenze dell'Accademia Formativa Martesana e tale da garantire il confronto concorrenziale tra le imprese;

PRESO ATTO CHE:

- si è proceduto **ad un'indagine di mercato** con lo scopo di individuare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante piattaforma ASMEL;
- l'indagine di mercato per la raccolta di un numero sufficiente di operatori economici per la procedura negoziata con confronto compartivo **ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020**, era volta ad individuare almeno 5 operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara;

PRESO ATTO CHE l'Azienda Speciale "Accademia Formativa Martesana", si avvale della piattaforma per le procedure di gare telematiche messa a disposizione **dall'Associazione ASMEL**, raggiungibile all'indirizzo www.asmel.eu, che consente agli operatori economici - AZIENDA/IMPRESA - PROFESSIONISTA - di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di partecipazione e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive;

DATO ATTO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo avverrà ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216, comma 13, del Nuovo Codice D.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 11 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. In caso di anomalie di funzionamento prolungate del sistema AVCPASS, si procederà alla verifica dei requisiti mediante richiesta cartacea agli Enti Certificatori;

VISTO l'art. 192 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (pubblicato in GURI n.178 del 16.07.2020 - Suppl. Ordinario n. 24)" convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla legge 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
- le specifiche disposizioni dettate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 in materia di digitalizzazione delle procedure telematiche;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di indire una procedura negoziata con confronto comparativo** ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dalla legge **108/2021**, tramite la piattaforma telematica ASMEL, finalizzata all'affidamento dell'appalto dei lavori demo
3. **di dare atto che** l'importo a base d'appalto dei lavori a misura in argomento ammonta ad Euro **797.144,79** (IVA esclusa) di cui:

€ 789.976,77	importo delle lavorazioni soggetto a ribasso
€ 7.168,02	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 797.144,79	TOTALE

4. **di dare atto che** i lavori saranno aggiudicati col criterio del **prezzo più basso**, mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara (**offerta % ribasso sull'importo dei lavori – appalto a corpo**), con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
5. **di approvare** il progetto definitivo – esecutivo e la **lettera di invito** allegata;
6. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Dott. Carlo Zanoni;
7. **di dare atto che** la Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica "TUTTOGARE" messo a disposizione dalla ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, di cui all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/index.php> al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL **<https://piattaforma.asmel.eu/index.php>**;
8. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
 - il fine da perseguire con il contratto da stipulare in conseguenza del presente atto è costituito dalla realizzazione dei lavori pubblici descritti nel progetto definitivo-esecutivo come sopra richiamato;
 - le clausole ritenute essenziali sono riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto che fanno parte del progetto definitivo-esecutivo dei lavori da affidare;
9. **di prendere atto** che il RUP Dott. Carlo Zanoni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla legge 108/2021 intende invitare almeno **5 operatori economici**, numero ritenuto idoneo a garantire il confronto concorrenziale tra le imprese;
10. **di dare atto che** alla luce della tipologia delle opere costituenti l'oggetto dell'appalto e dell'ubicazione ove dovranno essere realizzate (edificio scolastico), agli operatori economici che successivamente **parteciperanno alla gara è richiesta l'effettuazione del sopralluogo** nelle aree e nei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, al fine di prendere visione del contesto per valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta. L'effettuazione del sopralluogo concerne un'attività strumentale necessaria a consentire alle imprese partecipanti di formulare un'offerta economica che tenga conto di tutte le caratteristiche, fisiche, tecnologiche, strutturali dell'edificio scolastico, adempimento quanto mai necessario al fine della formulazione di un'offerta seria, attendibile e consapevole;
11. **di dare atto che** la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo avverrà ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216 comma 13 del Codice D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 11 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. In caso di anomalie di funzionamento prolungate del sistema AVCPASS, si procederà alla verifica dei requisiti mediante **richiesta cartacea agli Enti Certificatori**;
12. **di dare atto che** l'aggiudicazione definitiva all'impresa migliore offerente verrà approvata con Atto Dirigenziale entro **4 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, a seguito dell'espletamento della procedura di gara e che l'impegno definitivo verrà assunto al momento dell'aggiudicazione definitiva della gara;
13. **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica e dovrà essere stipulato **entro 60 giorni** dall'aggiudicazione e che eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario saranno ammesse solo "nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto" ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 76/2020;
14. **di prendere atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016;
15. **di dare atto che** la consegna dei lavori avverrà in via d'urgenza in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
16. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto verranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "TRASPARENZA AMMINISTRATIVA" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore

Zanoni Dott. Carlo

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del DPR 445/2000
e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

TRASMESSA TRAMITE PIATTAFORMA ASMEL

Spett.le Impresa

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON CONFRONTO COMPARATIVO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, DELL'11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021, TRAMITE PIATTAFORMA ASMEL, PER L'AFFIDAMENTO DEI:

LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO SCOLASTICO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI). CODICE CUP I25H20000170005. REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-SANITARI, MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI. CODICE CIG 9188903AA1.

Codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON CONFRONTO COMPARATIVO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021, indetta con Determinazione a contrarre del _____.

La presente Lettera Invito, non essendo disponibili alla data attuale i bandi-tipo dei lavori dell'A.N.AC. cui conformarsi (art. 71 D.Lgs. n. 50/2016), è elaborata nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e tenendo in considerazione altre disposizioni, Linee Guida A.N.AC. e Comunicati del Presidente A.N.AC. rilevanti in materia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini della **PRESENTA LETTERA DI INVITO/RICHIESTA DI OFFERTA** si intende per:

"Codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

"A.N.AC.", l'Autorità Nazionale Anticorruzione";

"Amministrazione, Pubblica Amministrazione, Ente Aggiudicatore, Amministrazione Committente": Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola.

Sommario

1.	CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO	4
4.	PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	8
5.	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	9
	5.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE	13
	5.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE	14
	5.3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE	14
	5.4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"	15
6.	SUBAPPALTO	24
7.	SUBAFFIDAMENTI.....	26
8.	MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	27
9.	AVVALIMENTO.....	27
10.	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	29
11.	DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE	30
12.	PRESA VISIONE DEI LUGI	31
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	32
14.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1.....	34
	14.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO N. 1)	34
	14.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA (ALLEGATO N. 2)	39
	14.3. DICHIARAZIONE INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER I SOGGETTI INDIVIDUATI NELL'ART. 80, COMMA 3 (ALLEGATO N. 3)	42
	14.4. PASSOE	44
	14.5. GARANZIA PROVVISORIA	45
	14.6. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA	45
	14.7. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA	46
	14.8. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001	47
	14.9. DICHIARAZIONE IN ORDINE AL SUBAPPALTO (EVENTUALE)	47
	14.10. PROCURA (EVENTUALE)	47
	14.11. ULTERIORI DICHIARAZIONI (EVENTUALI)	47
	14.12. COPIA VISURA CAMERALE CCIAA O CERTIFICATO CAMERALE	48
	14.13. ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI	48
15.	OFFERTA TECNICA – STEP 2.....	48
16.	OFFERTA ECONOMICA – STEP 3	49
17.	DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	50
18.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	52
19.	CALCOLO ANOMALIA E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	53
20.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	57
21.	ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA DELL'APPALTO.....	58
22.	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	58
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI	59
24.	CONTENZIOSO	59
25.	NORMA DI RINVIO	60

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

STAZIONE APPALTANTE	AZIENDA SPECIALE "Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola" Piazza Giovanni XXIII, 12 e 6 20064 GORGONZOLA (MI)
Tipologia della procedura	Procedura negoziata con confronto comparativo ai sensi art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. Semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge 120/2020 e modificato dalla Legge 108/2021
OGGETTO DELL'APPALTO	LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE AD USO SCOLASTICO IN P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12 GORGONZOLA (MI). CODICE CUP I25H20000170005. "REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-SANITARI, MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI)".
CODICE CUP	I25H20000170005
CODICE CIG	9188903AA1
CATEGORIE CPV	45331000-6 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 45350000-5 Impianti meccanici
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo , mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.1 comma 3 del DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 120/2020, e MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019, di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.
Importo a BASE D'APPALTO	€ 797.144,79
Importo LAVORI soggetto a ribasso d'asta	€ 789.976,77
Importo ONERI DELLA SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta	€ 7.168,02
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	_____/2022 ORE 12.00
1^ seduta di gara	_____/2022 ORE __
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016	Dott. Carlo Zanoni
Termine del procedimento art. 2, comma 2, Legge 241/1990	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

Con la presente Lettera Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla Piattaforma ASMEL nella sezione "Documentazione di gara".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Lettera Invito	
ALLEGATO 1	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico e relativa circolare (CIRCOLARE 18.07.2016 N. 3 – GURI n. 174 del 27.07.2016)
ALLEGATO 2	Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara
ALLEGATO 3	Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"
ALLEGATO 4	Dichiarazione Impresa Ausiliaria – Avvalimento – non prodotto in quanto non ammesso
ALLEGATO 5	Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie
ALLEGATO 5A	Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto rete
ALLEGATO 6	Modulo offerta economica
ALLEGATO 7	Dichiarazione possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010
ALTRI DOCUMENTI	PROGETTO TECNICO

3. OGGETTO DELL'APPALTO

PRESO ATTO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Gorgonzola n. **103** del **30.06.2021** l'Accademia Formativa Martesana Gorgonzola è stata autorizzata nel ruolo di Stazione Appaltante, a dare attuazione alla realizzazione dell'opera, secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, con gli adempimenti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. posti in capo al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Carlo Zanoni, per le fasi di affidamento, esecuzione e collaudo, nonché secondo le prescrizioni indicate nei pareri, atti e verbali emessi;

L'intervento prevede diverse opere da realizzare all'interno dell'area scolastica che comprende l'Accademia Formativa Martesana, la scuola media Leonardo da Vinci con i suoi impianti sportivi e una superficie libera di 12.292,36 mq (PRG PDS Allegato A2 – Rilievo delle attrezzature scolastiche) che si trova in Piazza Giovanni XXIII 6/12 a Gorgonzola.

Le opere in oggetto riguardano in particolare l'Accademia Formativa: si tratta di un ente nato nel 1947 come Scuola Professionale Serale, autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione e controllata dal Consorzio per l'istruzione Tecnica di Milano, divenuta nel 1973 Centro di Formazione Professionale della Regione Lombardia che dal 2003 ha assunto la nuova ragione sociale di ACCADEMIA FORMATIVA del Comune di Gorgonzola. Gli immobili occupati dall'ACCADEMIA hanno una superficie di circa 1.100 mq di cui una parte destinata ad officina (786,07 mq) e una parte a scuola professionale (414,72 mq).

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione degli impianti tecnologici (idrico-sanitari, meccanici, elettrici e speciali) relativi all'ampliamento dell'Accademia Formativa Martesana Gorgonzola, e in particolare del nuovo corpo di fabbrica e di tutte le opere esterne ad esso collegato.

In sintesi le opere che verranno realizzate sono le seguenti:

- **AMPLIAMENTO** della superficie scolastica con la realizzazione di un nuovo edificio in parte prefabbricato e in parte realizzato in opera, che ospiterà 21 nuove aule da destinare a scuola professionale e diversi laboratori;
- **SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI** in prossimità del nuovo edificio con demolizione della pista di atletica esistente, realizzazione di un muro di contenimento a delimitazione del cortile posto a livello seminterrato;
- **APERTURA DI NUOVI ACCESSI** carrabile e pedonale lungo il lato nord del lotto, a servizio del nuovo edificio dell'accademia, che daranno su una strada di nuova realizzazione in previsione;
- **SPOSTAMENTO** della centrale termica esistente e ampliamento degli impianti, a integrazione delle aree attualmente servite.

NOTA BENE

Il presente appalto riguarda gli impianti tecnologici, elettrici e speciali dell'intervento. Tuttavia, per completezza si riporta un elenco delle opere edili e strutturali non oggetto di appalto, al solo fine di dare una visione d'insieme dell'intervento.

OPERE EDILI (non oggetto del presente appalto)

Con riferimento agli elaborati grafici di progetto, oltre a quanto specificato negli elaborati e nei documenti di progetto anche se non espressamente indicato in questo elenco, si riassumono le seguenti lavorazioni previste:

- Demolizioni, rimozioni e smaltimento a discarica di pareti in c.a. e solai esistenti, modifica di pannelli prefabbricati in c.a. per formazione di vani porta
- Realizzazione di parete esterna in blocchi di laterizio porizzato termoisolante
- Realizzazione di isolamento a cappotto esterno compresa rasatura in pasta colorata
- Rivestimento di facciata mediante pannelli metallici fissati a sottostruttura per il corpo centrale e la centrale termica
- Installazione di lattonerie (gronde, pluviali, scossaline)
- Realizzazione di nuove partizioni interne e contropareti in cartongesso, anche con caratteristiche EI (30-60-90).

- Realizzazione di nuovi serramenti interni: porte con telaio in alluminio, tamponatura con pannello in legno rivestita sulle due facce in laminato plastico; porte tagliafuoco EI60/120, porte multiuso in lamiera d'acciaio zincata; pareti vetrate interne; visive con passacarte. Dove specificato le porte sono dotate di maniglione antipanico.
- Realizzazione di nuovi serramenti esterni: finestre e porte finestre a taglio termico in PVC e alluminio, finestre tipo facciata continua; apertura a battente, vasistas e/o scorrevole; lucernari apribili o fissi
- Stratigrafie orizzontali non strutturali. In particolare:
 - Isolamento piano interrato mediante pannello isolante
 - Pavimentazione sopraelevata posata su massetto a secco
 - Pavimentazione bagni su massetto gettato
 - Isolamento termico copertura e soprastante guaine impermeabili con finitura ardesiata
 - Pacchetto di copertura per il corpo centrale costituito da massetto di pendenza, isolamento termico copertura e soprastante guaine impermeabili con finitura ardesiata
- Torrini a protezione dell'uscita canali e impianti in copertura costituiti da:
 - Chiusura orizzontale con pannelli sandwich
 - Griglie di ventilazione con alette antipoggia
 - Pannelli di chiusura verticali
- Realizzazione di finiture interne. In particolare:
 - Pavimentazione sopraelevata con finitura in quadrotti di pvc dim. 60x60 cm
 - Pavimentazione e rivestimento bagni in piastrelle di gres porcellanato
 - Pavimentazione industriale in calcestruzzo
 - Rivestimento scale in gres porcellanato
 - Sgusce e zoccolini.
 - Controsoffitti a quadrotti di cartongesso fonoassorbente con struttura a T a vista per aule e laboratori.
 - Controsoffitto in lastre di cartongesso per ambienti umidi nei bagni.
- E' prevista la tinteggiatura di tutti gli ambienti con smalto acrilico all'acqua.
- Le finestre saranno opportunamente ed adeguatamente oscurate mediante tende avvolgibili a movimentazione manuale.
- Realizzazione di sistemazioni delle aree esterne. In particolare:
 - Pavimentazione esterna in autobloccanti, piastrelle di gres porcellanato sp. 2 cm, pavimentazione bituminosa (marciapiede)
 - Trapianto di alberi esistenti e piantumazione di nuovi esemplari
 - Semina e formazione di tappeto erboso
 - Realizzazione di parapetto su muro contro-terra
 - Rampe pedonali e carrabili con finitura in calcestruzzo a lisca di pesce
- Installazione di ascensore interno a vano scala in c.a.
- Realizzazione di opere da fabbro quali:
 - Parapetti
 - Corrimano
 - Griglie pedonabili di aerazione
 - Griglie verticali di aerazione
 - Scala marinara
- Installazione di linea vita

IMPIANTI MECCANICI

Con riferimento agli elaborati grafici di progetto, si riassumono le seguenti lavorazioni previste:

- Impianto di climatizzazione e ventilazione meccanica
- Impianto idrico-sanitario compreso sistema di drenaggio mediante trincee, secondo prescrizioni del progetto di invarianza idraulica
- Impianto antincendio

- Impianto di scarico acque nere comprese pompe di rilancio, fino all'immissione nel collettore esistente
- Collettori solari in copertura

IMPIANTI ELETTRICI

Con riferimento agli elaborati grafici di progetto, si riassumono le seguenti lavorazioni previste:

- Distribuzione principale
- Impianti forza motrice
- Impianto di illuminazione
- Impianti speciali e antincendio
- Impianto fotovoltaico

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/16, i costi da imputarsi a manodopera sono individuati pari a € 164.299,72, di cui € 84.848,14 relativi agli impianti idrici e meccanici e € 79.451,58 relativi agli impianti elettrici.

CATEGORIE DEI LAVORI

Lavori	Categoria		Euro	Classifica	% appalto	% subappalto	Avvalimento
IMPIANTI TECNOLOGICI Idrico sanitario	Non Scorporabile	OS3	€ 67.659,30	I	8,56% < 10%	100%	no
IMPIANTI TECNOLOGICI Riscaldamento / condizionamento	Prevalente	OS28	€ 370.496,20	II	46,90%	MAX 50% del TOTALE	sì
IMPIANTI TECNOLOGICI Impianti elettrici	Scorporabile	OS30	€ 351.821,27	II	44,54%	100%	no
TOTALE DEI LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO			€ 789.976,77		100,00%		

(*) Si ritiene applicabile quanto prescritto dall'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010: "La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2".

IMPORTANTE

Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte in proprio dall'impresa concorrente, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (si veda art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010, ancora vigente razione temporis).

Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella categoria prevalente; quindi in relazione alle categorie scorporabili non assunte in proprio, sussiste l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e, cumulativamente, l'importo delle categorie comunque non possedute.

Il progetto è stato validato in data 10/12/2020, prot. n. 20092302/02.

Importo complessivo dei lavori ed oneri per la sicurezza compresi nell'appalto ammonta a un totale di € **797.144,79** (IVA esclusa) di cui:

€ 789.976,77	importo delle lavorazioni soggetto a ribasso
€ 7.168,02	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 797.144,79	TOTALE

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, SI DELINEA, LA SEGUENTE DISCIPLINA DI GARA:

L'Impresa per partecipare alla gara dovrà possedere la qualificazione SOA per la categoria generale prevalente O28 IMPIANTI TECNOLOGICI Riscaldamento / condizionamento classifica II (SECONDA) se non ricorre al

subappalto per le categorie scorporabili (in quanto in possesso di qualificazione in proprio con SOA per OS 30 cl.II e OS3 cl. I o mediante ATI di tipo verticale).

**Se ricorre invece al subappalto per le lavorazioni scorporabili (ammesso interamente), l'impresa dovrà possedere qualificazione SOA per la categoria generale prevalente O28 IMPIANTI TECNOLOGICI Riscaldamento / condizionamento con classifica III^A (TERZA).
Per equipollenza anche qualificazione SOA per la categoria OG11 CL. III.**

Prevedendo il progetto, oltre alla categoria prevalente OS28, ulteriori categorie:

- **Categoria scorporabile OS3 (IMPIANTO IDRICO SANITARIO), di importo INFERIORE a 150.000 Euro e inferiore al 10% del totale**, se l'impresa non possiede direttamente le qualifiche potrà costituire R.T.I. di tipo verticale con impresa qualificata in possesso di SOA per la categoria OS3 CLASSIFICA I, **oppure obbligo di subappalto (subappalto qualificante/necessario)** a ditta qualificata in possesso di SOA per la categoria OS3 CLASSIFICA I^A o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure in possesso della categoria prevalente OS28 CL. II.
- **Categoria scorporabile SIOS OS30 (IMPIANTI ELETTRICI) di importo superiore a 150.000= Euro, e superiore al 10%**, se l'impresa non possiede direttamente le qualifiche dovrà costituire R.T.I. di tipo verticale con impresa qualificata in possesso di SOA per la categoria **OS30 CLASSIFICA II**, **oppure può ricorrere al subappalto ad impresa in possesso di SOA per la categoria OS30 classifica II**. L'avalimento per la categoria SIOS OS30 non è ammesso.

NOTA BENE

NEL CASO IN CUI LA DITTA PRINCIPALE NON FOSSE IN POSSESSO DELLA SOA PER LE CATEGORIE SCORPORABILI ED INTENDE RICORRERE AL SUBAPPALTO GLI IMPORTI DELLE CATEGORIE SCORPORABILI OS3 E O30 SI SOMMANO ALLA CATEGORIA PREVALENTE E PERTANTO È OBBLIGATORIO IL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE PER LA CATEGORIA OS28 CL III^A O OG11 CL.III.

DESCRIZIONE OPERE

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

L'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **70** giorni naturali successivi e consecutivi (**in lettere SETTANTA**) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo applicata una penale corrispondente allo **1,00%** dell'importo dei lavori risultante dal progetto stesso.

La misura complessiva massima delle penali non potrà, in ogni caso superare il 10% dell'ammontare netto dei lavori risultante dal progetto esecutivo. In caso di importo delle penali superiore al 10%, l'**inadempimento** sarà valutato ai fini dell'avvio delle procedure di **risoluzione** del contratto.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori.

L'appalto non è stato suddiviso in **lotti**, trattandosi di lavoro unitario per il quale non ricorrono "*parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti*" (lotti funzionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. qq) del D.Lgs. n. 50/2016), né uno "specifico oggetto di appalto da aggiudicare con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e

specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto" (lotti prestazionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del D.Lgs. n. 50/2016).

a) L'appalto è costituito **da un unico lotto** poiché, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione Appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dei lavori;

b) le condizioni di cui alla lettera a) sono altresì giustificate dalla pratica impossibilità di scindere temporalmente i lavori in eventuali lotti, dovendosi procedere all'esecuzione in forma unitaria e contemporanea, mentre una suddivisione, che apparirebbe arbitraria, comporterebbe la compresenza di più imprese esecutrici, di più contratti autonomi, di subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di ricostruzione di eventuali responsabilità, imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi;

c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in Forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'AFFIDAMENTO AVRÀ LUOGO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA CON CONFRONTO COMPARATIVO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 DELL'11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021, e nel richiamo ed applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione del Consiglio dell'A.N.AC. n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici concessioni (art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), **aggiornate al Correttivo D.Lgs. n. 56/2017, con Deliberazione dell'A.N.AC. n. 206/2018 (pubblicate in GURI n. 69 del 23/03/2018 e in vigore dal 06/04/2018) e s.m.i..**

La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'AGGIUDICAZIONE AVVERRÀ AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA DEL DECRETO LEGGE 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 DELL'11 SETTEMBRE 2020, MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO DETERMINATO DAL MAGGIOR RIBASSO PERCENTUALE SULL'ELENCO PREZZI UNITARI POSTO A BASE DI GARA, CON ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE AI SENSI DELL'ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016 che così prescrive:

"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)*

b) *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per*

*l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di **almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016**. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. (lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)";*

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente **Lettera Invito**.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- a) **operatori economici con idoneità individuale di cui:**
alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative);
alla lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane);
lettera c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui:**
alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti);
lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti);
lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete);
lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del citato Decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito meglio precisato.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE
--

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e lettera e), (**consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.**) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- dovrà essere presentata specifica "**Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento**", compilando lo schema allegato alla presente Lettera Invito (**Allegato n. 5**);
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il "**Modello unico di gara**" (**Allegato n. 1**) e la "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016**" (**Allegato n. 3**);
- l'**operatore economico indicato come mandatario** dovrà, altresì, compilare la "**Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara**" (**Allegato n. 2**);
- l'**offerta economica** dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate **dalla presente Lettera Invito** per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- **Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016** e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

<p>PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI</p>
--

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato Decreto (**consorzi stabili**) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il **consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.
- Il consorzio nonché gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il "*Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)*" (**Allegato n. 1**) e la "*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016*" (**Allegato n. 3**).
- Il consorzio dovrà, altresì, compilare la "*Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara*" (**Allegato n. 2**).

Come disposto dall'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" "I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto".

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella

indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA F

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato Decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

IPOTESI A

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE - SOGGETTO)

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete (*Allegato n. 5/A*) e l'offerta economica presentata e sottoscritta dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il DGUE "*Documento di Gara Unico Europeo*" (*Allegato n. 1*), l'*Allegato n. 3 "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."* e la "*Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara*" (*Allegato n. 2*) secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

IPOTESI B

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA (CD. RETE-CONTRATTO)

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica "*Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete*", sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato alla presente Lettera Invito (*Allegato n. 5/A*);
- dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Stazione Appaltante;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il DGUE "*Documento di Gara Unico Europeo*" (*Allegato n. 1*) e il *Modulo* (*Allegato n. 3*) "*Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*" secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà, altresì, compilare la "*Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara*" (*Allegato n. 2*);
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

IPOTESI C

RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE OPPURE ORGANO COMUNE PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato alla presente Lettera Invito (**Allegato n. 5/A**);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **DGUE “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1) e l'Allegato n. 3 “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare **l'operatore economico indicato come mandatario dovrà, altresì, compilare la “Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara” (Allegato n. 2)**;
- **sottoscrizione dell'offerta economica** da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - ✓ scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - ✓ scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
- A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare, anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

NOTA BENE

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e li attestino in conformità alla vigente normativa.

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (*c.d. Sbloccacantieri*) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis

“Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. **267/1942**, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto in tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis comma 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ELEMENTI DI REGOLAZIONE SPECIFICA PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E ALTRI SOGGETTI AD IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA.

Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. **Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.**

Attenzione! In caso di raggruppamento già costituito, nella dichiarazione di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione.

In caso di raggruppamento costituendo, nella dichiarazione di partecipazione in raggruppamento devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti paragrafi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

5.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, in quanto elementi essenziali dell'offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale	<ul style="list-style-type: none">• Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;• insussistenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica
--	---

	Amministrazione previste dalla legislazione nazionale.
Requisiti di idoneità professionale	Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura: nel Registro delle imprese presso la CCAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016).
Requisiti di qualificazione (capacità tecniche e professionali)	Categoria prevalente OS28 CL. II (o CL.III se si ricorre al subappalto delle lavorazioni scorporabili OS3 e OS30) Categoria OS3 CL. I (SUBAPPALTABILE INTERAMENTE) Categoria scorporabile SIOS OS30 CL.II (SUBAPPALTABILE INTERAMENTE)

5.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi **institori e procuratori** generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di **soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente A.N.AC. 08 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

5.3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto dell'appalto.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di

imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

5.4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" i concorrenti dovranno essere in possesso di **Attestazione di qualificazione**, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

L'IMPRESA PARTECIPANTE DOVRÀ POSSEDERE QUALIFICAZIONE SOA PER LA CATEGORIA PREVALENTE OS28 CLASSIFICA II (O CLASSIFICA III SE SI RICORRE AL SUBAPPALTO DELLE LAVORAZIONI SCORPORABILI).

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEL CONCORRENTE SINGOLO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.P.R. N. 207/2010:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla **categoria prevalente** per il rispettivo importo.

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI IMPRESA E GEIE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F), G) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice di **tipo orizzontale** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella **Lettera Invito** per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI IMPRESA E GEIE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F) G) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice di **tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, RETI DI IMPRESA E GEIE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. D), E), F) G) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DI TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice **di tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB: Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f) e g)* dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite **soccorso istruttorio**.

IMPRESE COOPTATE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla Lettera Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa, dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

Pertanto esse devono:

- compilare e sottoscrivere il DGUE (**Allegato n. 1**) per le parti di competenza;
- compilare e sottoscrivere la **"Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara"** (**Allegato n. 2**);
- compilare la specifica **"Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento"**, compilando lo schema allegato alla presente Lettera Invito (**Allegato n. 5**);
- compilare la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." (**Allegato n. 3**);
- **sottoscrivere l'offerta economica.**

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente documento, si specifica quanto segue:

a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandataro del raggruppamento temporaneo;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia

di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;

c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;

d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione sopra descritte, a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del Codice dei contratti:

a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;

b) un Operatore economico:

- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest'ultimo;
- non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli Operatori economici e se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

NECESSARIA INSUSSITENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti **dall'art. 80, comma 1 e comma 2** del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione sulla Piattaforma ASMEL della presente Lettera Invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del Tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima

pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso **renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna**, a suo tempo intervenuta, nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione Appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, la **Stazione Appaltante ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTÀ DI GORGONZOLA** acquisisce l'Informativa Antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli artt. 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso Decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo Decreto.

In relazione alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'Informativa Antimafia.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. b) del D.L. n. 76/2020, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedure di affidamento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

SPECIFICAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL'ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, consistenti in gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le infrazioni e gli obblighi previsti da disposizioni di Legge e contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 (gravi illeciti professionali), rilevano gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento, e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016.

Al proposito si richiamano le Linee guida n. 6 dell'A.N.AC. (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 del 19/04/2017 con Deliberazione di Consiglio 1008 dell'11/10/2017 pubblicate in GURI n. 260 del 07/11/2017) che in merito alle suddette cause di esclusione forniscono le seguenti indicazioni:

A) SIGNIFICATIVE CARENZE NELL'ESECUZIONE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APPALTO O DI CONCESSIONE.

L'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola al ricorrere dei presupposti (**dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente**), valuta, ai fini dell'eventuale esclusione, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre Amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente:

- a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata con **provvedimento esecutivo** all'esito di un giudizio;
- b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016 o della previgente disciplina.

Detti comportamenti rilevano se anche singolarmente costituiscono un grave illecito professionale ovvero se sono sintomatici di persistenti carenze professionali.

In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
3. l'adozione di comportamenti scorretti;
4. il ritardo nell'adempimento;
5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
6. l'aver indotto in errore l'Amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'Amministrazione stessa;
7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 D.Lgs. n. 163/2006);
8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 o della previgente disciplina (art. 132 D.Lgs. n. 163/2006).

Nei casi più gravi, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto possono configurare i reati di cui agli artt. 355 e 356 Codice Penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati

configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

B) GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI POSTI IN ESSERE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti, adottati nel corso della presente procedura di affidamento, idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'Amministrazione committente o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

L'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un'ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.

Rilevano, a titolo esemplificativo:

- quanto all'ipotesi legale del **“TENTATIVO DI INFLUENZARE INDEBITAMENTE IL PROCESSO DECISIONALE DELL'ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTÀ DI GORGONZOLA”**, gli atti idonei, diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola in ordine:
 1. alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
 2. all'adozione di provvedimenti di esclusione;
 3. all'attribuzione dei punteggi;
- quanto all'ipotesi legale del **“tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio”** i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
 1. al nominativo degli altri concorrenti;
 2. al contenuto delle offerte presentate;

Acquista, inoltre, rilevanza la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

Quanto alle ipotesi legali del **“fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”** e dell' **“omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”**, rilevano i comportamenti che integrino i presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare nell'Amministrazione un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio.

La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale.

Fermo restando che in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto si applica l'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice e rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificamente richiesti dalla Lettera Invito ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste DALL'ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTÀ DI GORGONZOLA nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa;
4. tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente

escussione della garanzia provvisoria prevista dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nei casi più gravi, i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del Codice Penale. Pertanto, al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente), l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati sopra richiamati qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

I provvedimenti definitivi di condanna per i suddetti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

C) ALTRE SITUAZIONI IDONEE A PORRE IN DUBBIO L'INTEGRITÀ O L'AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO.

Al ricorrere dei presupposti (dubbio sulla integrità e affidabilità del concorrente) l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

- i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'A.N.AC. ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione Appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice.

Ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice.

Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice:

- a) la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle Stazioni Appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- b) la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. è effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

La verifica della sussistenza dei carichi pendenti è effettuata dalle Stazioni Appaltanti soltanto nel caso in cui venga dichiarata la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. oppure nel caso in cui sia acquisita in qualsiasi modo notizia della presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso.

La Stazione Appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel Casellario Informatico ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche in ordine

all'accertamento della veridicità dei fatti.

Le verifiche riguardanti gli operatori economici di uno Stato membro sono effettuate mediante accesso alle banche dati o richiesta dei certificati equivalenti, contemplati dal sistema *e-certis*. Gli operatori non appartenenti a Stati membri devono produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, la certificazione corrispondente o, in assenza, una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti.

L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del Codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria; è pari alla durata della pena principale se questa è di durata inferiore a cinque anni. La durata dell'interdizione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna.

Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione della Lettera Invito. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione della Lettera Invito e l'aggiudicazione.

L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice è disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.

L'adozione delle misure di *self-cleaning* deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte o, nel caso di attestazione, entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

Nel DGUE o nel contratto di attestazione l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.

Possono essere considerati idonei ad evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire il danno causato dall'illecito:

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto non è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Le valutazioni della Stazione Appaltante in ordine alle misure di *self-cleaning* sono effettuate in contraddittorio con l'operatore economico. La decisione assunta deve essere adeguatamente motivata.

La Stazione Appaltante valuta con massimo rigore le misure di *self-cleaning* adottate nell'ipotesi di

violazione del principio di leale collaborazione con l'Amministrazione.

In relazione alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 (**situazione di controllo e offerte imputabili ad unico centro decisionale**), al fine di consentire all'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nel DGUE, **alternativamente:**

- a. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla Stazione Appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applica la procedura di soccorso istruttorio.

La Stazione Appaltante, nelle ipotesi previste appena sopra alle lettere **a), b) e c)**, **esclude** i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

ULTERIORI CAUSE OSTATIVE A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni**, previste da altre norme di Legge Nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 286/1998;
- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli artt. da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso Decreto Legislativo;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della Legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2, della Legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con

poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la P.A. interessata, quando destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012.

- f) **aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;**
- g) **essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.**

Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario Informatico.

La Stazione Appaltante **esclude** dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che essi si trovano in una delle **situazioni ostative** previste dalla Legge.

6. SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge **238/2021**, entrata in vigore il **01/02/2022**, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola è sottoposto alle seguenti condizioni:

- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con i seguenti limiti:

- **per la categoria prevalente OS28 Class. I: limite di subappaltabilità del 50% dell'importo della categoria prevalente;**
- **per la categoria scorporabile OS3 Class. I: nessun limite.**
- **per la categoria scorporabile OS30 Class. II: nessun limite.**

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Parte II del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (Allegato n. 1)

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto o concedere in cottimo.

L'INDICAZIONE DELLA TERNA DEI SUBAPPALTATORI E' STATA ELIMINATA CON L'ABROGAZIONE DELL'ART. 105 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016, AVVENUTA CON LA LEGGE 238/2021.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

CONDIZIONI PER AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Decreto Legislativo.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera Invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art. 105 – comma 4 e comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 50/2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" SI COMUNICA CHE L'ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTÀ DI GORGONZOLA PROVVEDERÀ A CORRISPONDERE DIRETTAMENTE AI SUBAPPALTATORI E AI COTTIMISTI L'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DAGLI STESSI ESEGUITE SECONDO I TEMPI E LE MODALITÀ INDICATE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

E' pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dall'appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Accademia provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si seguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione Committente la dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine

generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Non deve sussistere nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, a tale scopo la Stazione Appaltante dovrà procedere all'acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91, comma 1, lettera 39 c), del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, all'accertamento che l'impresa subappaltatrice non è in una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, nonché accertamento della regolarità del DURC del subappaltatore.

7. SUBAFFIDAMENTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" **non costituiscono subappalto** le forniture senza prestazione di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente inferiori al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art.105, comma 2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- ✓ contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- ✓ dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- ✓ elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- ✓ dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 1 comma 52 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in relazione alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è obbligatoriamente tenuta ad acquisire, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/2011, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura (white list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) *(abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)*
- b) *(abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020)*
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
(lettera da i-bis a i-quater aggiunte all'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020).

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (v. art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

L'Amministrazione aggiudicatrice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti

casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la Stazione Appaltante acquisisce la Comunicazione e l'Informazione Antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 comma 2 e comma 3 del Codice antimafia.

8. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con Legge n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 4 della Legge n. 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa Statuto delle imprese".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di Legge. La Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

9. AVVALIMENTO

AVVALIMENTO NON AMMESSO PER LA CATEGORIA SCORPORABILE SIOS OS30

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale per partecipare alla presente gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del citato Decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II del "**Modello Unico di Gara**" (Allegato n. 1), e dovrà produrre le seguenti dichiarazioni e documenti:

1) dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il prezzo/corrispettivo dovuto all'impresa ausiliaria ecc.).

Come disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come corretto dal D.Lgs. n. 56/2017 "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria".

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

3) Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica, coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

4) Dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione dell'Allegato n. 4, con cui la stessa:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso l'Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5) "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con il quale il legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma della medesima impresa ausiliaria, compilando rispettivamente le Parti II (Sez. A, fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione" e B), III e IV del predetto Modello:

- a) attesta:
 - la forma giuridica della Ditta con l'indicazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (titolari, soci, Direttori tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, ecc.);
 - (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative con l'indicazione dei relativi dati;
 - le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;(Parte II - Sez. A, fatta eccezione per il punto "Forma di partecipazione", e B e Parte IV del Modello Unico di Gara)
- b) attesta che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (Parte III del Modello Unico di Gara);
- c) attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (Parte IV del Modello Unico di Gara).

Il suddetto Modello Unico di Gara deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad esso va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

6) Modulo Allegato n. 3) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria.

7) PASSOE dell'ausiliaria.

8) Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, l'Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 213, comma 13 del citato Decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (*art. 89, comma 5*);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art. 89, comma 7*);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art. 89, comma 8*);
- l'Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (*art. 89, comma 9*).

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativo del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente prodotto, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

Come disposto dall'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto di avalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e del prezzo.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

10. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il **Codice Identificativo Gara riferito all'appalto**. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte della Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, comma 9 della Legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

11. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana per mezzo della funzionalità **"Comunicazioni procedura"**, presente sulla Piattaforma ASMEL.

Risposte alle suddette richieste ed eventuale documentazione saranno rese disponibili attraverso la funzionalità del PANNELLO ALLEGATI PUBBLICI.

- Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a. l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera Invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b. l'esclusione agli offerenti esclusi;
 - c. l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
 - d. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" (al fornitore richiedente) e pubblicate nella sezione "Oggetto della procedura" alla quale possono accedere tutti i fornitori a corredo ed integrazione della documentazione

di gara.

- Le risposte ai quesiti pervenuti, ritenute di interesse generale, saranno anche pubblicate, in forma anonima, sulla Piattaforma ASMEL tra la documentazione di gara.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni **inerenti la fase** di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice e all'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriata offerta economica) - **tra l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura"** disponibile nell'interfaccia "COMUNICAZIONI" della procedura di gara.

NOTA BENE

Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma ASMEL e dal medesimo individuato.

L'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

12. PRESA VISIONE DEI LUOGHI

A norma dell'articolo 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76 del 16.07.2020 pubblicato in G.U. n. 178 del 16.07.2020, convertito in legge 120/2020 modificato dalla Legge 108/2021 si precisa che è previsto, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, dal momento che detto adempimento è strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice.

Si precisa dunque che in considerazione della complessità dell'offerta da presentare, la presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatoria e la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente affidamento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, alla presenza di un tecnico/dipendente incaricato dalla Stazione appaltante previa prenotazione da fissare entro 4 giorni antecedenti il termine per la ricezione dell'offerta inviando una mail all'indirizzo mail: amministrazione@afmg.it, tel. 02/9516591 referente del servizio è la Sig.ra Liliana Pivetti.

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere espletato entro e non oltre il giorno _____.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia

del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Al termine del sopralluogo, ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione da parte del RUP Dott. Carlo Zanoni che dovrà essere inserita nella busta elettronica della documentazione telematica amministrativa sulla piattaforma ASMEL nelle modalità di seguito evidenziate.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Solo la mancata allegazione del certificato rilasciato dall'Ente Committente attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, se effettuato nei termini.

I concorrenti non possono delegare alla visita dei luoghi un soggetto dipendente di altro concorrente partecipante alla procedura di gara, ancorché quest'ultimo non abbia eseguito la visita per conto di altri.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia diretta conoscenza che il sopralluogo sia stato regolarmente eseguito secondo le modalità su indicate e per lo stesso sia stata rilasciata debita attestazione.

PER FISSARE APPUNTAMENTO PER PRESA VISIONE DEI LUOGHI

mail: amministrazione@afmg.it,

tel. 02/9516591 referente del servizio è la Sig.ra Liliana Pivetti

L'Autorità anticorruzione con Delibera n. 714 del 31 luglio 2018 rammentando che la giurisprudenza – da ultimo il TAR Campania con la pronuncia 5911/2017 – ha più volte chiarito che l'obbligo di sopralluogo è riferito a ciascun partecipante ad un RTI, e che la mancanza del relativo attestato anche da parte di uno solo dei futuri partecipanti costituisce causa di esclusione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la PIATTAFORMA ASMEL, entro e non oltre il **“termine ultimo per la presentazione delle offerte”**.

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:

- **BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA;**
- **BUSTA TELEMATICA ECONOMICA.**

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l’offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 18 (nonché dell’art. 22 del D.lgs. n. 82/2005) e dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della presente lettera di invito pena l’esclusione dalla procedura.

Si specifica che: è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

E’ obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta.

La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la Piattaforma telematica ASMEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASMEL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all’articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera

la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – STEP 1

La BUSTA AMMINISTRATIVA richiesta per l'ammissione alla gara dovrà contenere:

14.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO N. 1)

DOCUMENTO 1

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla **Piattaforma ASMEL nella sezione "ALLEGATI" Allegato n. 1** secondo quanto di seguito indicato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in **forma elettronica**, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica A) contenente la **documentazione amministrativa**.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<http://www.base.gov.pt/deucp/>

Il **DGUE** è fornito in forma elettronica tramite il suddetto servizio web.

NB: Il file recante il DGUE, allegato alla presente Lettera Invito di gara, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

- 1. precisare di essere un "operatore economico";**
- 2. selezionare l'operazione "importare un DGUE";**
- 3. importare nel suddetto servizio web il file denominato DGUE.xml (Allegato n. 1) predisposto dalla Stazione Appaltante, unitamente alla presente Lettera Invito;**
- 4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo.**

Pertanto nella busta contenente la "documentazione amministrativa" dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Il "**Modello unico di gara**" deve essere compilato in ogni sua parte.

Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dalla presente Lettera Invito.

Compilazione del "Modello Unico di Gara" - Vedasi le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (Circolare 18 luglio 2016, n. 3 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) – ALLEGATA.**

Parte I già compilata dalla Stazione Appaltante

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;**

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;
 - copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
 - copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria.
- 5) PASSOE dell'ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio PASSOE che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua sottoscrizione.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore eventualmente già individuato, allega:

- DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- PASSOE del subappaltatore non va allegato ma, ai soli fini della creazione del PassOE del partecipante, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalla presente Lettera Invito (Sez. A-B-C-D)

*Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una **dichiarazione integrativa** (preferibilmente secondo il modello di cui **all'Allegato n. 2** disponibile sulla Piattaforma ASMEL sezione "ALLEGATI) in ordine al possesso dei requisiti di **all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e comma 5 lett. c), c-bis, c-ter e c-quater del Codice.***

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- a) **la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 5.3 della presente Lettera Invito;**
- b) **la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 5.4 della presente Lettera Invito;**
- c) **la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 5.4 della presente Lettera Invito.**

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il **"Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (Allegato n. 1)** deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e. Per le parti da compilare da parte dell'eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento.

NB) Il **"Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (Allegato n. 1)** deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di Legge. La Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B.

La mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nel DGUE, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B.

NEL CASO IN CUI L'OPERATORE ECONOMICO NON FOSSE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA PER LA CATEGORIA SOA OS3 E NON VUOLE RICORRERE AL SUBAPPALTO MA RISULTA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010, LO STESSO DOVRÀ COMPILARE LE SEGUENTI PARTI DEL "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)" (ALLEGATO N. 1):

In merito ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito non inferiore all'importo dei lavori relativi alla categoria per la quale non si possiede l'attestazione di qualificazione SOA;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori della categoria per la quale non si possiede l'attestazione SOA eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

L'OPERATORE ECONOMICO DEVE GIÀ IN SEDE DI GARA allegare i CEL (CERTIFICATI ESECUZIONE LAVORI) per la categoria di lavori sopra dichiarati con precisazione dell'importo dei lavori.

Come è noto, per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in assenza di qualificazione SOA, la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al **possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010** (tuttora vigente in ragione del regime transitorio dettato dall'art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016). Tra gli altri requisiti, l'art. 90 prevede quello dell'importo dei lavori analoghi **eseguiti direttamente** nel quinquennio antecedente la **data di pubblicazione del bando** non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

La norma mira a garantire che tutti gli esecutori di lavori pubblici, anche al di fuori del sistema di qualificazione SOA, siano in possesso di una professionalità qualificata con riferimento alla specificità dell'attività oggetto della gara.

L'unica modalità di comprova dell'avvenuta esecuzione di lavori, consentita dal Codice dei contratti, è rappresentata dal Certificato di esecuzione dei lavori emessi dalla stazione appaltante (art. 86, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016, nella versione vigente, *ratione temporis*, al momento della pubblicazione del bando, «l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'A.NA.C con le linee guida di cui all'articolo 83 comma 2»).

Ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010, *«I certificati di esecuzione dei lavori (...) contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito»*. Ciò in quanto, i lavori da valutare (ai fini della qualificazione SOA, ma anche, analogicamente, ai fini della qualificazione in gara) «sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito» (art. 83, comma 2, d.P.R. n. 207/2010).

La lettura sistematica delle norme richiamate ha indotto il Consiglio di Stato a ritenere che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del Certificato Esecuzione Lavori può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di provarlo. Secondo il supremo consesso di giustizia amministrativa, le citate disposizioni, lette in combinato disposto tra loro, conducono ad affermare che **l'impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo**, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, **col rilascio del Certificato di esecuzione lavori**, poiché in esso si dà atto dell'avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all'esecuzione dei lavori. «In ultimo, allora, il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori» (sentenza Consiglio di Stato n. 6135 del 28 dicembre 2017 e Consiglio di Stato Sentenza 8025 del 15/12/2020).

Sul punto si è espresso il Consiglio di Stato Sentenza 8025 del 15/12/2020.

L'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria richiesta dal bando, con riserva di produrre successivamente l'attestazione circa il buon esito degli stessi, non basta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, poiché il concorrente, già al momento della partecipazione, deve essere in possesso del certificato di esecuzione lavori che comprovi i requisiti dichiarati in fase di ammissione in quanto «il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori», poiché «il certificato di regolare esecuzione non ha valenza meramente probatoria, ma valore costitutivo del requisito di partecipazione e pertanto deve essere conseguito dal concorrente prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda».

Di conseguenza «solamente l'impresa in possesso, al momento della presentazione della domanda, del Cel può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di provarlo» (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135).

La valutazione in merito al possesso e alla consistenza dei requisiti di qualificazione dichiarati dai concorrenti risulta, infatti, esplicitamente finalizzata a garantire la capacità dei partecipanti alla gara di realizzare le opere o eseguire le prestazioni oggetto di appalto secondo standard di qualità ed efficienza coerenti con le esigenze della stazione appaltante. A tal fine le regole di selezione dei concorrenti delineate dal Codice degli appalti mirano a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici «di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte» (art. 95) accertando che gli operatori economici possiedano «requisiti di idoneità professionale; attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto» (art. 83) e conformi «ai requisiti o

ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto» (art. 82).

In questa costruzione il requisito di idoneità professionale dei concorrenti relativo all'esperienza «nell'esecuzione diretta di lavori analoghi», si riferisce ad una corretta e "certificata" esecuzione dei lavori appaltati.

Non a caso le disposizioni del Codice e del regolamento di attuazione prevedono espressamente che il requisito dell'esecuzione diretta dei lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando «può ritenersi integrato non dalla mera esecuzione dei lavori nel periodo di riferimento, ma dalla esecuzione regolare e con buon esito dei lavori, così come certificata dalla stazione appaltante» (art. 90 del D.P.R. n. 207/2010), «i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito» (art. 83, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), «tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti» (art. 84, comma 4, del D.Lgs. 50/2016), «l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori (art. 86, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016 e art. 79, comma 6, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), che contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito» e consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi ovvero economico-finanziari necessari per l'emissione delle attestazioni SOA».

La prescrizione del requisito della precedente esecuzione di lavori appartenenti alla categoria richiesta dal bando non mira ad accertare la mera realizzazione di opere analoghe a quelle oggetto di affidamento, ma piuttosto a verificarne la corretta e proficua esecuzione.

Ciò perché avere realizzato in passato delle opere appartenenti ad una determinata categoria non basta a rendere il concorrente qualificato ad eseguire i lavori che la stazione appaltante intende affidare, se non si fornisce la garanzia del buon esito delle opere precedentemente eseguite.

Di conseguenza, ai fini del regime di qualificazione dei concorrenti, la distinzione tra qualificazione derivante dallo svolgimento dei lavori e certificazione degli stessi deve ritenersi del tutto irrilevante, poiché, nell'economia della gara detti elementi devono coesistere, e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Nel regime di qualificazione dei concorrenti delle gare pubbliche la certificazione della qualità e della corretta esecuzione dei lavori non costituisce semplicemente un mezzo di prova della realizzazione delle opere dichiarate dal concorrente, ma piuttosto uno strumento indispensabile per dimostrare l'affidabilità e la professionalità dell'appaltatore, e di conseguenza un elemento consustanziale di un fondamentale requisito di ammissione alla procedura.

Si riporta la pronuncia del Consiglio di Stato.

In altri termini il sistema di qualificazione dei concorrenti consente di ritenere idonei ad eseguire i lavori oggetto di affidamento, e quindi di ammettere alla procedura, soltanto gli operatori economici che dimostrino di aver seguito correttamente e proficuamente opere analoghe a quelle oggetto di appalto, e di conseguenza «l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori contribuisce in modo determinante ad integrare, anche dal punto di vista strettamente sostanziale, il possesso del requisito di qualificazione, poiché solo a seguito dell'accertamento da parte della committenza della regolare esecuzione dei lavori e del buon esito dell'appalto, esso può ritenersi definitivamente costituito». In ragione di ciò l'operatore economico acquista il possesso del requisito di qualificazione tecnico-organizzativo solo a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del buon esito dell'appalto tramite l'emissione del certificato di esecuzione dei lavori. Di conseguenza la prescrizione in forza della quale i requisiti di qualificazione devono essere dichiarati dal concorrente nella domanda di partecipazione e mantenuti per tutta la gara, sino all'esecuzione dell'affidamento, vale anche per le relative attestazioni.

Ciò comporta che il requisito dell'esperienza in relazione a lavori analoghi deve ritenersi sussistente solo se «certo e validato da parte dell'Autorità munita del potere di verificarne il presupposto» e di conseguenza è indispensabile che, al momento della presentazione della domanda, il concorrente produca la certificazione che i lavori precedentemente realizzati siano stati regolarmente eseguiti; in caso contrario l'impresa «non risulta qualificata nel requisito previsto dal bando né in possesso del relativo mezzo di prova».

In un simile contesto la riserva di prova non va intesa come possibilità del concorrente di dichiarare al

momento della partecipazione il possesso del requisito dello svolgimento di lavori analoghi e successivamente acquisire e produrre il certificato di esecuzione, ma va riferita esclusivamente all'attività di controllo che la Stazione appaltante svolge sui requisiti dichiarati dai concorrenti al momento della presentazione della domanda.

In sostanza l'operatore economico deve possedere "ab origine" il certificato di "buona condotta", che può essere accertato dall'amministrazione aggiudicatrice in un momento successivo.

Al riguardo la sentenza rileva che questa strutturazione del sistema di qualificazione, concepita a presidio dell'interesse pubblico alla qualità dei beni, servizi e prestazioni acquisite dalle stazioni appaltanti, si rivela funzionale a garantire il conseguimento dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità, uguaglianza dell'esercizio dei poteri pubblici, in quanto la prescrizione in forza della quale il partecipante alle gare di appalto deve possedere i requisiti di qualificazione e le relative complete attestazioni sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione mira a prevenire la violazione della par condicio tra i concorrenti e l'insorgere di eventi ed impedimenti che possano ostacolare la speditezza del procedimento di gara.

Nella Deliberazione n. 681 del 17 luglio 2019 di A.N.AC., viene chiesto un parere sulla legittimità dell'esclusione da una gara di una Società priva di certificazione SOA.

L'A.N.AC. chiarisce che per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a Euro 150.000, in assenza di qualificazione SOA, la partecipazione delle Imprese alle gare è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR n. 207/2010 (tuttora vigente in ragione del regime transitorio dettato dall'art. 216, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016).

Tra gli altri requisiti, l'art. 90 prevede quello dell'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

La norma mira a garantire che tutti gli esecutori di lavori pubblici, anche al di fuori del Sistema di qualificazione SOA, siano in possesso di una professionalità qualificata con riferimento alla specificità dell'attività oggetto della gara. L'unica modalità di comprova dell'avvenuta esecuzione di lavori, consentita dal "Codice dei contratti", è rappresentata dal certificato di esecuzione dei lavori emesso dalla stazione appaltante (art. 86, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, nella versione vigente, *ratione temporis*, al momento della pubblicazione del bando: "*l'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'A.N.AC. con le linee guida di cui all'art. 83 comma 2*"). Ai sensi dell'art. 83, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, "***i certificati di esecuzione dei lavori (...) contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito***". Ciò in quanto, i lavori da valutare (ai fini della qualificazione SOA, ma anche, analogicamente, ai fini della qualificazione in gara) "*sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito*".

La lettura sistematica delle norme richiamate ha indotto a ritenere che solamente l'Impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del certificato esecuzione lavori può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'Impresa è in grado di provarlo.

Le citate disposizioni, lette in combinato disposto tra loro, conducono ad affermare che l'Impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, con il rilascio del certificato di esecuzione lavori, poiché in esso si dà atto dell'avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all'esecuzione dei lavori.

Quindi, il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del certificato di esecuzione dei lavori.

14.2. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA (ALLEGATO N. 2)

DOCUMENTO 2

Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con la quale:

1. di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 80 comma 1 lettera b-bis D.lgs. 50/2016);
 2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
 3. **di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice e precisamente:**
 - che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
(da compilare in caso d'uso)
-

- non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
4. di aver indicato i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, nel modello **ALLEGATO N. 3** "DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016";
 5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
 6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente Committente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

13. **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

_____;

- autorizzazione (n./Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di _____ in data _____;

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14. **INDICA**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:

- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di _____ in data _____;

- autorizzazione (n./Prot. _____) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data _____;

15. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto;

16. **di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;**

17. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della L. n. 689/1981;

18. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;

19. **di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:**

- ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione, secondo quanto indicato dalla Lettera Invito;
- a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del citato decreto.

DICHIARA che a suo carico sussistono obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali.

Con riferimento ai suddetti obblighi **non definitivamente accertati**

DICHIARA:

(fare una croce sulla casella di interesse)

di non aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi

oppure

di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data _____

oppure

di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data _____

oppure

che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali sopra indicati si sono comunque integralmente estinti e che l'estinzione si è perfezionata in data

BARRARE INOLTRE che ad oggi

RISULTANO contestate dai competenti organi le seguenti violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte o contributi previdenziali [indicare]:

- operatore economico: _____
- violazione [estremi norma violata o breve descrizione fatti contestati]: _____,
- importo: _____,
- data contestazione: _____,
- eventuale impugnazione: [...] sì [..] No
- impegno a pagare le violazioni o avvenuto pagamento: [...] sì [..] No

[RIPETERE PER OGNI OPERATORE ECONOMICO CON VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE]

DICHIARA, stante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta, di tutti gli adempimenti necessari per adeguare lo svolgimento del LAVORO alle recenti misure di prevenzione al fine di assicurare la protezione dal contagio; in particolare dichiara di aver considerato in sede di formulazione del ribasso percentuale richiesto, l'incidenza dei costi aggiuntivi relativi agli oneri della sicurezza onde presentare un'offerta seria e ponderata, in grado di garantire l'esecuzione del LAVORO secondo quanto stabilito nel CSA.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, compilando l'apposito Modulo **Allegato n. 2 "Dichiarazione integrativa al DGUE e di accettazione delle condizioni di gara"** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Nella dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara l'operatore economico **può** fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

14.3. DICHIARAZIONE INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER I SOGGETTI INDIVIDUATI NELL'ART. 80, COMMA 3 (ALLEGATO N. 3).

DOCUMENTO 3

L'OPERATORE ECONOMICO, anziché compilare la parte relativa al DGUE, ha facoltà di presentare, la DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'Allegato n. 3.

Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ "MOTIVI DI ESCLUSIONE" (art. 80 del Codice) - Sezione A "MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI" del DGUE stesso.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto sono

stati emessi nei confronti:

- ✓ del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- ✓ di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ **per tutti gli altri tipi di società o consorzio:** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi **compresi institori** e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, **ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci pari o inferiore a quattro.**

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente 08/11/2017** cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001*).

Per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci.

Nel caso di tre soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici.

Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione va resa anche dal legale rappresentante della persona giuridica socio di maggioranza.

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 50/2016 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della Lettera Invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato n. 3 (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356 del 07.08.1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera Invito.

NB) L'Allegato n. 3 "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016" deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di Legge.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Produrre dichiarazione sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016)	Produrre una dichiarazione per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata al DGUE.

14.4. PASSOE

DOCUMENTO 4

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora "A.N.AC.") n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema *AVCPASS OE (Operatore Economico)*, rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 del Codice.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - *AVCPASS*) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale.

Pertanto, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 157/2016, la mancata presentazione del documento, a fronte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema AVCPASS, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l'operatore economico, entro il termine prefissato dalla **Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana** per la regolarizzazione, non abbia generato e presentato correttamente il PASSOE relativo alla procedura di gara **procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara**, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall'art. 81 del D.lgs. 50/2016, mediante l'accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all'art. 216, comma 13, dello stesso decreto.

NOTA BENE

E' possibile il soccorso istruttorio per la mancata produzione del PassOE nella busta amministrativa, e quindi il concorrente può validamente produrre il PassOE anche in seguito alla presentazione dell'offerta, ma a condizione che la suddetta registrazione AVCPass sia stata perfezionata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
-------------------------	---

Forma singola	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascun operatore economico componente il consorzio e del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) sottoscritto, con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Inoltre, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

ATTENZIONE: RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Si precisa che in caso di avvalimento (v. paragrafo - Avvalimento), il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'A.N.AC. (EX AVCP) deve essere sottoscritto con firma digitale anche dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa ausiliaria.

14.5. GARANZIA PROVVISORIA

Come prescritto **dall'art. 1 comma 4** del DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" entrato in vigore il 17 luglio 2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120:

Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

PER LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA NON È RICHiesta LA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA.

14.6. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA

DOCUMENTO 5

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del Codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

Il pagamento del contributo all'A.N.AC. (EX AVCP), che ammonta a **€ 70,00**, può avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video, oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
R.T.I. costituito e costituendo Consorzio (art. 45 D.Lgs. 50/2016)	Il versamento deve essere effettuato dall'operatore economico mandatario del raggruppamento o del consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito o costituendo (art. 45 D.Lgs. 50/2016)	Allegare copia dell'email di conferma, ovvero lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
	Il versamento deve essere effettuato dal consorzio stesso.

L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio Codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare).

IL TERMINE PER I PARTECIPANTI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO COINCIDE CON LA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Unica Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

14.7. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

DOCUMENTO 6

E' richiesta la produzione della **COPIA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA per la categoria unica e prevalente OS28 CLASSIFICA II O CLASSIFICA III SE SI RICORRE AL SUBAPPALTO DELLE LAVORAZIONI SCORPORABILI**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerente con la natura dei lavori da assumere.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana.

Oltre a produrre copia dell'attestazione di qualificazione SOA l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (Allegato n. 1): Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadro: Informazioni generali).

NOTA BENE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

NB:

- In caso di termine della verifica triennale scaduto, il concorrente dovrà produrre documentazione atta a dimostrare che l'impresa si è sottoposta alla verifica di mantenimento dei requisiti, stipulando apposito contratto con una SOA in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale.

- In caso di termine di validità quinquennale scaduto, il concorrente dovrà produrre documentazione atta a dimostrare che l'impresa ha richiesto il rinnovo della attestazione, stipulando apposito contratto con una SOA in data antecedente a novanta giorni prima della scadenza di validità della attestazione.

Si precisa che:

*a) la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 dovranno essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto*

all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

b) Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

c) I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

14.8. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001

DOCUMENTO 7

L'adozione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001 è richiesto quale requisito di ammissione se si possiede la SOA OS28 classifica III.

Oltre a produrre copia dell'attestazione di qualificazione ISO l'operatore dovrà dichiararne il possesso compilando la seguente parte del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (Allegato n. 1): Parte II - Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadro: Informazioni generali).

In caso di partecipazione in Ati, tutte le imprese Mandataria e Mandante devono essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001

14.9. DICHIARAZIONE IN ORDINE AL SUBAPPALTO (EVENTUALE)

L'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, consente che i lavori possano essere oggetto di subappalto.

L'operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente procedura in subappalto nel DGUE.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016).

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 (art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016).

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del Decreto Legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella Legge n. 726/1982).

I soggetti affidatari dell'appalto dovranno eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che si intendono integralmente richiamate.

14.10. PROCURA (EVENTUALE)

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare la scansione informatica della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

14.11. ULTERIORI DICHIARAZIONI (EVENTUALI)

L'operatore economico deve produrre le ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. In caso di insussistenza delle dichiarazioni sopra indicate

l'operatore economico deve allegare un foglio bianco munito di timbro aziendale dell'operatore economico.

14.12. COPIA VISURA CAMERALE CCIAA O CERTIFICATO CAMERALE

DOCUMENTO 8

E' richiesta la produzione della COPIA DELLA VISURA CAMERALE CCIAA anche non autenticata, da parte di tutti gli operatori economici, **anche appartenenti al RTI e in avvalimento**, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante Accademia Formativa Martesana.

NB) Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno del plico relativo all'offerta economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa non potrà essere sanata da eventuali dichiarazioni prodotte dal Concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno della busta contenente l'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;

b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall'Amministrazione in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", l'Amministrazione segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.AC.) all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

14.13. ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal RUP Dott. Carlo Zanoni.

SOTTOSCRIZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;

b) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;

c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:

- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
- dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):

- mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
- limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

15. OFFERTA TECNICA – STEP 2

NON V'E' ALCUNA OFFERTA TECNICA.

16. OFFERTA ECONOMICA – STEP 3

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, **espresso come percentuale**, utilizzando **un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola** (non deve essere inserito il simbolo "%") fermo restando che trattasi di **appalto a CORPO ex art. 3 lettera dddddd) del D.Lgs. n. 50/2016**, come indicato dettagliatamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

A pena di esclusione, la **BUSTA – OFFERTA ECONOMICA** dovrà contenere:

ALLEGATO N. 6: contenente il **ribasso** in percentuale offerto **sull'elenco prezzi/importo dei lavori** a base d'appalto utilizzando un massimo di **TRE** cifre decimali separate dalla virgola, (**DA ARROTONDARSI ALL'UNITÀ SUPERIORE SE LA SUCCESSIVA CIFRA RISULTI PARI O SUPERIORE A CINQUE**) che l'operatore economico offre per l'esecuzione dei lavori, al netto del costo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si sottolinea inoltre che l'importo dei suddetti costi di sicurezza non riconducibile ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, non verrà corrisposto in aggiunta al prezzo di appalto essendo già contenuto nella quota parte delle spese generali a carico dell'esecutore ma servirà unicamente ai fini della verifica dell'eventuale anomalia delle offerte e della congruità del prezzo).

L'operatore economico concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, nell'apposito **modulo predisposto dall'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola**:

- **i COSTI DELLA SICUREZZA AFFERENTI L'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OPERATORE ECONOMICO A PENA DI ESCLUSIONE** (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- **i PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA A PENA DI ESCLUSIONE** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa).

La Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016.

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

⇒ Non sono ammesse offerte pari alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara;

⇒ Non sono ammesse offerte superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	Allegare il documento con firma digitale del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
R.T.I. (sia costituito che costituendo) Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 del lett. e), D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio, nonché del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.
Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45 comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016)	Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma di ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura. Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, il documento deve essere firmato digitalmente anche dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del consorzio medesimo.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA.

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (**busta amministrativa ed economica**).

Tutte le dichiarazioni relative a questa procedura da presentare dovranno preferibilmente essere redatte sui modelli messi a disposizione sulla Piattaforma ASMEL dalla Stazione Appaltante.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si sottolinea che tutte le dichiarazioni sono enunciate nei modelli messi a disposizione dall'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola e quindi non serve caricare altra documentazione se non quella indicata in calce ai modelli stessi oppure indicata nella presente Lettera Invito.

I modelli che richiedono la compilazione di più persone (es titolari e direttori tecnici ecc.) potranno essere racchiusi in un unico zip file nell'apposita sezione della BUSTA AMMINISTRATIVA.

Si specifica che: E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla Piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella Piattaforma.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la Piattaforma telematica ASMEL, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASMEL e dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di Legge, il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della presente Lettera Invito, pena l'esclusione dalla procedura.

17. DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

**Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte
DELLE ORE _____ DEL GIORNO _____
le stesse non saranno più sostituibili.**

Le operazioni di gara sono svolte in seduta pubblica.

**L'APERTURA DELLE OFFERTE IN SEDUTA PUBBLICA SI TERRÀ PRESSO LA SEDE DELL'ACCADEMIA
FORMATIVA MARTESANA CITTÀ DI GORGONZOLA IL GIORNO _____ ORE _____.**

Eventuali successive modifiche saranno comunicate nell'interfaccia della presente procedura in Piattaforma

ASMEL (nella sezione "ALLEGATI"), fino al giorno antecedente la suddetta data.

Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno 1 giorno prima della data fissata.

Poiché la scelta della migliore offerta avverrà con il **criterio del minor prezzo**, le operazioni di gara saranno condotte da un **Seggio di gara**.

Il Presidente di gara dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione.

A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (membri di seggio di gara, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti.

Si procederà come segue:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il **seggio di gara** provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude l'Offerente o gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

a) non ha sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;

b) in una o più d'una delle dichiarazioni:

- ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
- presenta irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;

c) incorre in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;

d) in caso di Forma aggregata non ha indicato il mandatario o capogruppo, o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;

e) in caso di ricorso all'avvalimento, non ha allegato il contratto di avvalimento, oppure ha presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora, con riferimento a tale **documentazione amministrativa**, ricorrano le ipotesi di cui all'art 83, comma

9 del Codice, il Seggio di gara provvederà ad attivare la **PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO**.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza e delle restrizioni previste dai provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze Regionali la seduta si svolgerà a porte chiuse in modalità telematica mediante l'avvio di apposita videoconferenza.

Si fa presente che la partecipazione alla seduta potrà avvenire esclusivamente da remoto.

Pertanto si chiede agli interessati di comunicare ENTRO LE ORE _____ DEL GIORNO _____ all'indirizzo mail: amministrazione@afmg.it , le proprie generalità, qualifica, la ditta per la quale si partecipa (trasmettendo eventuale delega prima dell'inizio della seduta), il recapito telefonico (cellulare) ed il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail) al fine di poter partecipare in videoconferenza alle operazioni di gara.

Il Richiedente verrà contattato tramite uno dei seguenti sistemi: Skype, Hangouts o FaceTime.

Si ricorda che tutte le operazioni di gara sono espletate mediante la Piattaforma telematica ASMEL e pertanto ogni fase della gara è tracciata dal sistema.

Ai fini della partecipazione da remoto, nel caso pervenissero un numero di richieste superiore al numero massimo di collegamenti attivabili, sarà data priorità ai rappresentanti dei concorrenti. Sarà in ogni caso garantita la massima trasparenza.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nonché negli altri documenti di gara previsti dalla presente Lettera Invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, determina l'attivazione del soccorso istruttorio e l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

Disporrà quindi che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di gara fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità presentazione della documentazione da presentarsi, a pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta del Presidente di Seggio, che non dipendano da una carenza del requisito, l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola provvederà a segnalare il fatto all'A.N.AC.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (**es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo**), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, **solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

La Stazione Appaltante:

- a) può esperire un **soccorso collaborativo**, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta tramite la Piattaforma **telematica o telefonicamente**, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti;
- b) la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio;
- c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. CALCOLO ANOMALIA E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (pubblicato in GURI n.178 del 16.07.2020 - Suppl. Ordinario n. 24) recante "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" convertito in Legge 11.09.2020 n. 120, modificato dalle Legge 108/2021 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica** delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dall'art. 3 del Decreto Legge Semplificazioni 16 luglio 2020, n. 76, **se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.**

La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, come prescritto dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (pubblicato in GURI n.178 del 16.07.2020 - Suppl. Ordinario n. 24) entrato in vigore il 17.07.2020 e convertito in Legge 11.09.2020 n. 120, modificato dalla Legge 108/2021.

A seguito della chiusura della fase informativa di valutazione delle BUSTE AMMINISTRATIVE, il seggio di gara apre la fase informatica di **valutazione delle offerte economiche** e, verificata l'indicazione da parte delle Imprese partecipanti dei **costi aziendali della sicurezza e il costo della manodopera**, si procederà al calcolo della soglia di anomalia.

In caso di offerte ammesse **PARI O SUPERIORI A 5**, si procederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis del Codice dei contratti come modificato dalla **LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32** e si formulerà la **graduatoria provvisoria**, trasmettendo le offerte anomale al **RUP dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola** ai fini della valutazione della congruità delle stesse secondo le modalità di seguito indicate.

CALCOLO ANOMALIA

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97, comma 2** del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) **nel rispetto della Circolare n. 8 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2019**, se il numero delle offerte ammesse è pari o **superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a)** calcolo della somma e della media aritmetica dei **ribassi percentuali** di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b)** calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c)** calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d)** la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, **comma 2 bis** del D.Lgs. n. 50/2016 **come modificato dalla legge 55/2019 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) nel rispetto della Circolare n. 8 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2019**, se il numero delle offerte ammesse è **inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a)** calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b)** calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c)** calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa infine, come prescritto dalla CIRCOLARE n. 8 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 24.10.2019 che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla TERZA cifra decimale DEL RIBASSO OFFERTO DALL'OPERATORE ECONOMICO, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- la soglia di anomalia avrà invece numero decimali indefiniti;
- saranno utilizzate tutte le cifre dopo la virgola nei calcoli delle medie, degli scarti e della soglia, fino a quando la graduatoria risulti «spalmata» in modo che la soglia di anomalia sia incontestabile;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
- **NON SI PROCEDERÀ ALL'ESCLUSIONE AUTOMATICA SE LE OFFERTE AMMESSE SONO INFERIORI A 5.**

Come da CIRCOLARE del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 24.10.2019 con titolo "Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" l'algoritmo da utilizzare per implementare quanto disposto dall'articolo suddetto è il seguente:

$$S_a = M + S_c - S_c * (C1 * C2/100)$$

dove:

M è la media dei ribassi percentuali - senza tener conto dell'accantonamento del 10% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;

S_c è lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza tener conto delle offerte accantonate) che superano la media sopra calcolata;

C1 e **C2** sono la prima e la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali calcolata senza tener conto delle offerte accantonate.

IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA ASMEL IN CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI, MODIFICATO DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32 IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA SARÀ EFFETTUATO OFFLINE MEDIANTE SOFTWARE INFORMATICO ESTERNO DELL'ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA CITTÀ DI GORGONZOLA.

NOTA BENE

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, scarti, scarto medio, calcolo della soglia

*di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma ASMEL telematica e verbalizzati allo scopo, **se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma**. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.*

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al **RUP** dall'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola e questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, o di una commissione nominata ad hoc (linee guide A.N.AC. n. 3/2016).

RESTA FERMO CHE IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA È EFFETTUATO OVE IL NUMERO DELLE OFFERTE AMMESSE SIA PARI O SUPERIORE A CINQUE.

In caso di offerte INFERIORI A 5, formulata **la graduatoria provvisoria**, le offerte verranno trasmesse al RUP dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola per l'eventuale valutazione di congruità di cui all'articolo 97, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, **su richiesta del RUP dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola** spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del metodo di costruzione, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, l'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

Il RUP dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al "piano di sicurezza e coordinamento" di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Ogni offerta del fornitore, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari

e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. *d), e), g)* comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente **paragrafo** della presente Lettera invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera invito si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP dell'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle in seduta riservata.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere, per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Seggio di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta.

Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

In tale caso, la Stazione Appaltante, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria stessa.

L'esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell'aggiudicazione.

QUALORA VI SIA STATA LA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELL'OFFERTA ANOMALA, IL **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA**, PROVVEDE AI FINI DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all'approvazione da parte del Dirigente dell'Unità Sviluppo Infrastrutturale strategico della Viabilità nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito di detta approvazione, il Dirigente dell'Unità Sviluppo Infrastrutturale strategico della Viabilità, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 emetterà il Provvedimento Dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Successivamente, ai fini della mera definizione procedura telematica, il Responsabile del Procedimento di gara provvederà alla definizione della fase di aggiudicazione sulla Piattaforma ASMEL.

L'aggiudicazione sarà comunicata ai partecipanti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata in sede di **registrazione nel proprio profilo** in Piattaforma ASMEL come previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, conformemente all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Successivamente, ai fini della mera definizione procedura telematica, l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola provvederà alla definizione della fase di aggiudicazione sulla Piattaforma ASMEL.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990), fermo restando, nei casi previsti dalla norma, il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, **la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni**.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile all'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria.

21. ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA DELL'APPALTO

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto avviene in base all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

L'operatore economico risultato aggiudicatario dovrà applicare sul **Modulo Offerta economica n. 1** marca da bollo da € 16,00 (opportunitamente annullata) da rimandare all'Accademia Formativa Martesana Città di Gorgonzola" tramite pec, a seguito della **Comunicazione di aggiudicazione provvisoria**.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla "marca da bollo virtuale" o effettuare il pagamento di Euro 16,00 tramite MODELLO F23.

In entrambi i casi è necessario inviare alla Stazione Appaltante, tramite il canale "Comunicazioni di procedura su Piattaforma Sintel" la ricevuta di pagamento dell'imposta bollo.

L'assenza della regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all'Ufficio del Registro.

Le offerte economiche presentate dagli operatori economici che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo e non vanno assoggettate alla stessa.

22. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligato a stipulare e consegnare almeno

dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle **Stazioni Appaltanti** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Per le disposizioni di dettaglio si rimanda al Capitolato Speciale D'Appalto.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e **dalla lettera di invito** tramite la funzionalità della Piattaforma del mercato elettronico di ASMEL;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito **della gara regolata dalla lettera di invito** e potranno essere comunicati:
 - al personale della **Stazione Appaltante** che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente,
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto.

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Titolare del trattamento dei dati è l'Accademia Formativa MARTESANA Città di Gorgonzola.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite ASMEL il responsabile del trattamento dei dati è il **gestore della stessa Piattaforma ASMEL** che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR).

24. CONTENZIOSO

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Milano, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016.

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Milano, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di Legge.

25. NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla **presente Lettera Invito**, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel Codice Civile. Non sono opponibili eventuali successive intese verbali con chiunque prese.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si faccia riferimento al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 (nei limiti di compatibilità con l'art. 216, del medesimo Decreto - disposizioni transitorie e di coordinamento) e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Carlo Zanoni

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegat